



APITOLO 4

SICUREZZA

PROCEDURE DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

Con il D.Lgs 81/2008 il legislatore nazionale ha riordinato e razionalizzato l'intera disciplina prevenzionistica, recependo le direttive comunitarie inerenti la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla prevenzione e protezione.

Le imprese sono tenute ad organizzare la sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo aver valutato tutti i rischi presenti in azienda.

A seguito della valutazione è prevista l'elaborazione del conseguente documento, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, la formazione e informazione dei lavoratori ed dei loro rappresentanti secondo criteri che prevedono la consultazione e la partecipazione dei Rappresentati dei Lavoratori alla Sicurezza. Per tali scopi la legge individua figure con compiti specifici:

- il datore di lavoro;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- il medico competente;
- gli addetti alla prevenzione incendi, alla evacuazione, al primo soccorso;
- RLS o RLST.

LICOM e la CISL EMILIA CENTRALE, al fine di adeguare l'applicazione del D.Lgs 81/2008 alla specificità delle imprese Commerciali, hanno realizzato accordi a livello provinciale; l'obiettivo di tali accordi è quello di favorire un sistema relazionale e partecipativo che accresca la responsabilità e la consapevolezza di tutti i soggetti interessati, per rendere più sicuri e produttivi i luoghi di lavoro.

Gli accordi sottoscritti fra le parti prevedono l'istituzione di un Organismo Paritetico per la Sicurezza e la Salute Provinciale (O.P.S.A.).

L'OPSA ha i seguenti scopi:

- è la sede in cui si esplicano tentativi di conciliazione in caso di controversie, fra le imprese ed i rappresentanti dei lavoratori (RLST-RLSA), riguardo l'applicazione delle norme in materia di sicurezza.
- supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- realizza la consultazione fra l'impresa e il Rappresentante Territoriale dei lavoratori alla Sicurezza (RLST);
- orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

Tale Organismo Paritetico si è ufficialmente costituito con accordo del 20 aprile 2003, (di cui se ne allega il testo), e successivamente in data 22 settembre 2003, è stato sottoscritto il verbale di insediamento dell'OPSA che ufficializza i nominativi dei Responsabili dei lavoratori alla Sicurezza Territoriali nominati dalla CISL EMILIA CENTRALE:

Rizzo Claudia
Brighenti Vittorio

Rappresentanti per la sicurezza

L'art. 47 del D.Lgs 81/2008 al comma 2 prevede che, all'interno di ogni azienda o unità produttiva sia eletto o designato un Rappresentante per la sicurezza. Lo stesso art. 47 ha differenziato ai commi 3 e 4, la nomina o designazione del Rappresentante per la sicurezza, all'interno di ogni azienda, in funzione del superamento o meno della soglia dei **15 lavoratori**.

Nelle aziende con oltre 15 lavoratori la nomina del Rappresentante per la sicurezza deve essere obbligatoriamente interna; va individuata tra i Rappresentanti sindacali, se presenti, oppure deve scaturire dall'elezione diretta tra tutti i dipendenti (Rappresentante Aziendale).

Nelle aziende fino a 15 lavoratori oltre alle possibilità previste per le aziende di cui sopra, la legislazione ha previsto un'alternativa: la designazione di un rappresentante per la sicurezza **esterno** all'azienda (Rappresentante Territoriale).

Contributo

Le imprese con Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale possono accedere all'OPSA tramite un contributo annuale di € 2,00 per ogni dipendente in forza al 31 dicembre dell'anno precedente (fino al 31.12.2003 il contributo era pari allo 0,05% della paga base e contingenza delle mensilità di novembre, dicembre e 13°).

Per finanziare l'attività dei responsabili dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali (RLST) le imprese devono versare un contributo dello 0,05% calcolato su paga base e contingenza di tutte le mensilità dell'anno (14 mensilità).

ADEMPIMENTI

Di seguito illustriamo le procedure da seguire per una corretta applicazione delle disposizioni di Legge e degli accordi di EBITT.

Imprese fino a 15 lavoratori

Le imprese fino a 15 lavoratori devono documentare, anche sotto forma di procedura standardizzata, l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e gli adempimenti degli obblighi ad essa collegati; pertanto, qualora i lavoratori decidano di essere rappresentati dall'RLS territoriale, nominato presso l'OPSA:

1. i datori di lavoro devono inviare il MOD. SIC.01 all'Organismo Paritetico (OPSA) di Modena, presso l'E.BI.T.T. Provinciale; l'OPSA, dopo il controllo sulla congruità del documento (e del versamento delle quote contributive) ed assegnerà il nominativo del Responsabile Territoriale alla Sicurezza (RLST) di bacino; L'apposizione del timbro e della data riportati dall'OPSA, sul MOD. SIC. 01, oltre alle firme sul Documento di Valutazione dei Rischi da parte del datore di lavoro, dell'RSPP e del medico competente (quest'ultimo se necessario), costituiscono agli effetti di legge data certa al fine della consultazione del DVR (o della procedura standardizzata);
2. il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST) presa visione del MOD. SIC. 01, comunica, in forma scritta, all'Organismo Paritetico Territoriale per il Commercio (OPSA), l'elenco di aziende per le quali intende effettuare la consultazione sulla valutazione dei rischi;

3. l'Organismo Paritetico Territoriale per il Commercio (OPSA), comunica direttamente con le imprese o, se iscritte, per il tramite delle OOAA, la data di effettuazione della consultazione stessa.

Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza, per l'esercizio del diritto di accesso ai luoghi di lavoro, comunicherà per iscritto all'organismo Paritetico Territoriale l'elenco delle imprese interessate. L'OPSA informerà direttamente le imprese o, se iscritte, per il tramite delle OOAA a cui l'impresa ha conferito mandato, sul giorno e l'ora della visita.

Imprese oltre 15 lavoratori

Le imprese con oltre 15 lavoratori, hanno l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi e di programmare le misure per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; pertanto:

1. le imprese, a fronte di esplicita richiesta, sono tenute a consegnare al Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale (RLSA), copia del documento di valutazione dei rischi e devono consentire che questi acceda ai dati relativi agli infortuni e le malattie professionali;
2. le imprese devono consultare il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale (RLSA) preventivamente sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione relative, sulla designazione degli addetti ai vari servizi di sicurezza interna prevista dal D.Lgs 81/2008;
3. le imprese tramite l'E.BI.T.T. Provinciale devono comunicare per iscritto (Mod. SIC.04), all'Organismo Paritetico Territoriale per il Terziario e Turismo (OPSA) il nominativo del Rappresentante per la Sicurezza eletto dai lavoratori unitamente ai nominativi degli altri soggetti della sicurezza aziendale (allegando copia del verbale di elezione e attestato o iscrizione al corso di formazione previsto dalla legge).

Stralcio Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Art. 4.

Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi **non sono computati**:

- a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile;
- b) i soggetti beneficiari delle iniziative di **tirocini formativi** e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videotermini; (**stagisti**)
- d) i lavoratori assunti con contratto di **lavoro a tempo determinato** , ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, **in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro** ;
- e) i lavoratori che svolgono **prestazioni occasionali di tipo accessorio** ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
- f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, **ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva** a favore del datore di lavoro committente; (**lavoranti a domicilio**)
- g) i **volontari** , come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- h) i lavoratori utilizzati nei **lavori socialmente utili** di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- i) i **lavoratori autonomi** di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
- l) i **collaboratori coordinati e continuativi** di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i **lavoratori a progetto** di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, **ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva** a favore del committente.

2. I lavoratori utilizzati mediante **somministrazione di lavoro** ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i **lavoratori assunti a tempo parziale** ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, **si computano** sulla base del **numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre** . (criterio valido anche per i contratti di lavoro c.d. "a chiamata")

3. **Fatto salvo quanto previsto dal comma 4** , nell'ambito delle **attività stagionali** definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza **si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato** .

4. Il numero dei lavoratori impiegati per l' **intensificazione dell'attività** in determinati periodi dell'anno nel **settore agricolo** e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, **corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA)** come individuate sulla base della normativa comunitaria.